

**PROTOCOLLO**  
**PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE DI**  
**PROVA PER MISURATORI DI GAS NATURALE E DI GNL**

TRA

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** (di seguito anche “ADM” o “AGENZIA”), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Marcello Minenna;

E

**SNAM S.P.A.** (di seguito anche “SNAM”) codice fiscale 13271390158, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara 7, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Stefano Venier,

qui di seguito anche denominate singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

- a) la determinazione quali - quantitativa del gas naturale, allo stato gassoso (GN) e liquido (GNL), in ingresso ed in uscita dalle reti di trasporto e distribuzione ovvero dai depositi di stoccaggio ubicati nel territorio dello Stato, costituisce presupposto essenziale per l'applicazione da parte di ADM della disciplina doganale, all'import ed all'export, e di quella delle accise, all'atto della fornitura del gas naturale ai consumatori finali;
- b) la correttezza della predetta determinazione è, altresì, essenziale per la redazione del bilancio nazionale del gas naturale, per la valutazione delle esigenze nazionali di approvvigionamento nonché, congiuntamente al valore dichiarato in dogana, per il calcolo del costo medio unitario effettivo del gas naturale importato e, quindi, per la valutazione dell'economicità dei medesimi approvvigionamenti per la Nazione;
- c) nei prossimi anni, i predetti approvvigionamenti, anche per effetto della situazione internazionale generatasi a causa dell'evento bellico e delle valutazioni rese dalle competenti strutture dello Stato in ordine alla necessità di diversificazione dei soggetti esteri fornitori di gas naturale allo Stato e alla Nazione, saranno presumibilmente effettuati in misura crescente tramite importazione di GNL, presso depositi o terminali costieri di rigassificazione;
- d) sempre nei prossimi anni, in applicazione della Direttiva 2014/94/UE sullo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e dei biocarburanti avanzati dovrebbe altresì svilupparsi, nel territorio dello Stato, una logistica del GNL, con le conseguenti necessità di determinazione quantitativa del prodotto trasferito tra depositi e da questi ultimi fornito ai consumatori finali;
- e) per quanto esposto nei precedenti punti, è, quindi, necessaria la misura fiscale dei flussi merceologici di GN e di GNL, tramite strumenti debitamente verificati da ADM, per gli aspetti fiscali e doganali di competenza;

- f) ADM ha completato, nell'anno 2021, uno studio preliminare di fattibilità di una stazione di prova dei predetti strumenti di misura del GN e del GNL, per portate rispettivamente fino a 300.000 smc/h e 100 mc/h, e ne ha, in origine, programmata la realizzazione per l'anno 2024;
- g) in considerazione della predetta situazione di crisi e delle possibili ripercussioni, ADM ha ritenuto opportuno anticipare la realizzazione della stazione di prova, avviando le conseguenti attività progettuali sin dal marzo 2022, affidando appositamente l'incarico al Consorzio Sapienza Innovazione dell'Università La Sapienza di Roma;
- h) la stazione di prova sarà progettata e realizzata con fondi di ADM e sarà di proprietà della medesima Agenzia;
- i) le sopra esposte esigenze, oltre che per la disciplina fiscale e doganale, assumono rilievo anche per altri ambiti di interesse pubblico, quali ad esempio la tutela della fede pubblica nelle transazioni sul GN e sul GNL, il calcolo degli oneri di sistema, il bilanciamento fisico e commerciale della rete di trasporto gas, ecc;
- j) pertanto, è opportuno realizzare nel territorio dello Stato un'infrastruttura nazionale per consentire la verifica della taratura dei suddetti sistemi di misura del GN e del GNL ubicati in Italia, gestito da ADM e utilizzabile all'occorrenza anche da parte delle altre Amministrazioni statali competenti sulla misura del gas naturale;
- k) per garantire la massima accuratezza nella determinazione dei flussi merceologici di gas naturale, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito anche "ARERA") ha avviato con la Deliberazione 512/2021/R/gas un processo di "riassetto dell'attività di misura" attraverso la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.
- l) il riassetto dell'attività di misura prevede:
- l'individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (tra i quali il controllo periodico della taratura) degli impianti di misura e la definizione di standard di qualità del servizio, al fine di garantire il rafforzamento dell'accuratezza e dell'affidabilità delle misure rilevate;
  - l'obbligo per i titolari degli impianti di misura di garantire la conformità a predefiniti standard di qualità del servizio, con oneri a proprio carico;
  - la facoltà per i titolari degli impianti di misura di cedere l'impianto all'impresa di trasporto, con la conseguente applicazione presso il relativo punto di riconsegna di uno specifico corrispettivo per l'attività di misura svolta dall'impresa di trasporto;
  - l'attribuzione alle imprese di trasporto dei compiti di monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio degli impianti allacciati alla propria rete;
  - l'attribuzione all'impresa maggiore di trasporto di verifiche in loco sugli impianti di misura.
- m) la stazione nazionale consentirà di condurre nel territorio dello Stato le suddette verifiche di taratura, ad oggi effettuate, almeno per i contatori di grosse dimensioni, presso laboratori di prova ubicati in stati esteri;
- n) la gestione della stazione comporterà lo sviluppo di una specifica conoscenza nazionale nel settore misura di grandi portate di GN e di GNL, nonché la possibilità di effettuare in autonomia controlli su un settore strategico che, allo stato, sono svolti da soggetti esteri;

- o) la predetta infrastruttura, oltre che per la verifica della taratura dei sistemi di misura fiscali utilizzati nel territorio dello Stato potrà essere utilizzata, a condizioni di mercato, anche per la verifica dei sistemi di misura di soggetti terzi, che intendano sottoporre a verifica i propri misuratori del GN e del GNL a servizio di impianti ubicati all'estero;
- p) la stazione dovrà costituire un polo di eccellenza mondiale nella verifica della taratura dei misuratori del GN e del GNL di grande portata. Dovrà, pertanto, garantire la possibilità di effettuare le misure necessarie, con un'incertezza analoga/inferiore e in un campo di portata analogo/più esteso di quelli degli impianti internazionali attualmente in esercizio;
- q) la stazione sarà alimentata con gas naturale prelevato dalla rete nazionale di gasdotti SNAM che sarà, poi, successivamente reimpresso nella medesima rete, al termine delle prove. Pertanto, per la progettazione e per la realizzazione della stazione di che trattasi è necessario:
- individuare un sito opportunamente connesso con la rete SNAM, che consenta tale operatività, sul quale la stazione possa essere costruita;
  - seguire gli standard tecnici e di sicurezza utilizzati per l'interfacciamento di impianti ed altre infrastrutture con la medesima rete SNAM;
- r) l'esecuzione delle prove comporterà altresì l'effettuazione di una serie di complesse operazioni tecniche presso la stazione, sia per la posa in opera dei sistemi di misura da verificare sia per la regolazione del gas naturale che dovrà fluire al loro interno;
- s) per tali operazioni sarà imprescindibile la fornitura da parte di SNAM dei servizi tecnici strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ad ADM ed alle eventuali altre Amministrazioni statali che dovessero utilizzare la stazione di prova per le proprie finalità istituzionali;
- t) pertanto, è opportuno un coordinamento tecnico tra ADM e SNAM sia nella fase progettuale che in quella realizzativa. In particolare:
1. nella fase di progettazione:
    - SNAM ed ADM identificano, tra i terreni di proprietà SNAM o di società del suo gruppo, il sito più opportuno sul quale sia possibile realizzare l'infrastruttura nel rispetto dei predetti vincoli operativi;
    - ADM e il Consorzio Sapienza Innovazione sviluppano il progetto ed il successivo capitolato tecnico di gara anche sulla base di eventuali specifiche tecniche fornite dalla SNAM e dello stato delle infrastrutture accessorie (ad esempio, pavimentazione in cemento, impianti idrici ed elettrici, ecc..) presso il predetto sito;
  2. nella fase di realizzazione,
    - ADM e SNAM definiscono un contratto attraverso il quale il terreno da utilizzare per la realizzazione della stazione sia posto, a titolo permanente e gratuito, nella disponibilità della medesima Agenzia;
    - SNAM supporta ADM fornendo il proprio *know – how* per la posa in opera della stazione e delle relative componenti che saranno connesse alla propria rete;
    - ADM assicura che l'appaltatore realizzi l'opera anche sulla scorta delle eventuali indicazioni tecniche fornite della SNAM;

3. nella fase di gestione,
- SNAM fornisce ad ADM i servizi strumentali di cui al punto s) in premessa per l'esecuzione delle prove;
  - ADM definisce una procedura per l'esecuzione dei controlli dei misuratori che assicuri la neutralità nonché l'indipendenza e l'imparzialità dei servizi resi da SNAM di cui al punto s) che precede rispetto alla imputabilità all'Agenzia degli esiti di tali controlli;
  - Le Parti si adopereranno per minimizzare i tempi di inoperatività della stazione;
- u) Attesa la strategicità per il sistema Paese della operatività di cui al presente protocollo, nonché la potenzialità sul mercato dell'offerta dei servizi di misurazione di ADM, le Parti si impegnano a formalizzare, nell'ambito dello stipulando contratto di cui al punto 2 dell'articolo 3, che gli obblighi reciproci siano resi a titolo gratuito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPOLA QUANTO SEGUE

#### **Art.1**

##### **Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

#### **Art.2**

##### **Oggetto**

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ADM, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e SNAM, in quanto incaricata di pubblico servizio, s'impegnano a instaurare una collaborazione tecnico - operativa per la progettazione, la realizzazione e la gestione di una stazione nazionale di prova per misuratori di GN e di GNL, ubicata nel territorio dello Stato e rifornita di gas naturale dalla rete SNAM, nel rispetto della normativa tecnica e delle specifiche di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali e antincendio allo scopo applicabili.
2. Con riferimento alle tre predette fasi, le Parti si impegnano reciprocamente alle prestazioni di seguito indicate:

##### 2.1 nella fase progettuale:

###### ADM:

- I. a partire dallo studio di fattibilità già disponibile, redige, tramite il Consorzio Sapienza Innovazione, il progetto definitivo della stazione di prova della taratura dei sistemi di misura del gas naturale e del GNL per la successiva indizione della procedura negoziale volta alla realizzazione della stessa;
- II. definisce il capitolato tecnico che ADM utilizzerà per attivare le procedure negoziali previste dal D.lgs.18 aprile 2016, n.50.

###### SNAM:

- I. identifica uno o più terreni di sua proprietà o di società del suo gruppo presso i quali, previa sottoscrizione del contratto di cui al successivo articolo 3.2, la stazione potrà essere ubicata nel rispetto di tutte le norme amministrative e di sicurezza antincendio, ambientali e sul luogo del lavoro previste dalla vigente legislazione nazionale, in modo tale che possa

essere debitamente stimato l'importo dei lavori propedeutici all'installazione della stazione;

- II. fornisce supporto tecnico ad ADM e al Consorzio Sapienza Innovazione al fine di pervenire alla compiuta definizione del progetto definitivo e del computo metrico da utilizzare per la gara di appalto di ADM.

ADM e SNAM, congiuntamente:

- I. identificano, in base alle rispettive esigenze operative ed eventualmente sentite le altre Amministrazioni pubbliche a vario titolo competenti sulla misura del gas naturale e del GNL, il sito più congruo per l'installazione della stazione.

2.2 nella fase realizzativa:

ADM:

- I. attiva ed avvia le procedure negoziali previste dal D.lgs.18 aprile 2016, n.50 (le "Procedure negoziali"), per identificare l'appaltatore al quale affidare la realizzazione della stazione di misura, sulla base del predetto capitolato tecnico;
- II. cura gli adempimenti autorizzativi necessari per l'installazione della stazione presso gli Enti pubblici a vario titolo competenti;
- III. nomina il responsabile unico del procedimento ed il responsabile dell'esecuzione;
- IV. si occupa delle attività di collaudo dell'opera al fine di consentire la redazione dell'attestato di regolare esecuzione (l'"Attestato di Regolare Esecuzione").

SNAM:

- I. si astiene dal partecipare alle Procedure negoziali;
- II. fornisce ad ADM il supporto tecnico che dovesse rendersi necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie all'installazione;
- III. fornisce al responsabile unico del procedimento ed al responsabile dell'esecuzione nominati da ADM il supporto tecnico ove necessario;

ADM e SNAM, congiuntamente:

- I. definiscono il contratto tramite il quale il terreno è messo a disposizione di ADM a titolo gratuito, a tempo indeterminato, per la successiva realizzazione della stazione nell'ambito delle Procedure negoziali.

2.3 nella fase di gestione:

ADM:

- I. gestisce ed utilizza la stazione, in maniera autonoma ed indipendente, per effettuare la verifica dei sistemi di misura, per le finalità istituzionali di competenza con servizi proposti sul mercato;
- II. svolge in maniera autonoma ed indipendente con proprio personale la procedura di verifica fiscale dei misuratori SNAM e delle società del suo gruppo, a titolo gratuito, una volta ultimate le operazioni di predisposizione della stazione per l'effettuazione delle prove;

SNAM:

- I. fornisce supporto tecnico - operativo ad ADM per l'effettuazione delle predette verifiche;
- II. fornisce il predetto supporto tecnico - operativo ad ADM anche per consentire la verifica fiscale da parte di ADM di misuratori di soggetti terzi;
- III. garantisce che le operazioni di carico e scarico del gas naturale dalla propria rete, la regolazione della stazione nonché la movimentazione dei misuratori oggetto della prova siano effettuate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e delle prescritte condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, antincendio ed ambientali;

ADM e SNAM, congiuntamente:

- I. redigono un cronoprogramma di utilizzo della stazione, dando priorità alle verifiche fiscali sui misuratori SNAM o di società del suo gruppo. Sulla base del cronoprogramma, ADM può avvalersi della stazione di prova anche al fine di effettuare prove su misuratori di soggetti terzi.

### **Art.3**

#### **Corrispettivi e indennizzi**

1. Le spese per la redazione del progetto, per la realizzazione e la gestione della stazione di prova sono a carico di ADM.
2. Al fine di dare concreta attuazione al Protocollo le Parti si impegnano a definire, con separato contratto (il "Contratto") la miglior modalità con la quale SNAM o società del suo gruppo metterà a disposizione di ADM, a titolo gratuito ed indeterminato, il terreno su cui sorgerà la stazione. Le Parti concordano che il Contratto, nell'ipotesi in cui ADM decida di cessare o di fatto non eserciti l'attività di gestione della stazione di prova per misuratori di gas naturale e GNL, prevedrà la facoltà per SNAM di esercitare il diritto di rientrare nel possesso del terreno, sempre a titolo gratuito.
3. SNAM fornisce a titolo gratuito l'assistenza ad ADM nelle fasi di progettazione, di realizzazione e di gestione della stazione.
4. ADM effettua a titolo gratuito le verifiche fiscali sui misuratori di SNAM e su tutte le società del suo gruppo.

### **Art.4**

#### **Efficacia e recesso**

1. Relativamente alla fase progettuale di cui all'articolo 2, comma 2.1, il presente Protocollo sarà efficace dalla data di sottoscrizione sino al completamento delle attività della fase progettuale.
2. Relativamente alla fase realizzativa di cui all'articolo 2, comma 2.2, il presente Protocollo avrà efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione da parte di ADM della procedura negoziale volta ad identificare l'appaltatore che realizzerà la stazione sino al completamento delle attività della fase realizzativa.
3. Relativamente alla fase di gestione di cui all'articolo 2, comma 2.3, il presente Protocollo avrà efficacia a seguito della redazione dell'Attestato di Regolare Esecuzione da parte di ADM.

4. ADM informa preventivamente SNAM, con anticipo di almeno 30 giorni, relativamente alle tempistiche previste per la pubblicazione della procedura negoziale, a seguito del completamento della fase progettuale e per la redazione dell'attestato di regolare esecuzione, a seguito del completamento della fase realizzativa.
5. La mancata realizzazione delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la risoluzione automatica del presente Protocollo.
6. Nel periodo intercorrente tra la fase progettuale e l'inizio di quella realizzativa, ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, senza alcun obbligo di motivazione, previo preavviso scritto di almeno 15 giorni da trasmettersi ai riferimenti indicati all'art. 9, in modo tale da non recare pregiudizio all'altra Parte. In caso di recesso le Parti stabiliscono sin da ora che non potrà essere avanzata alcuna pretesa e/o richiesta di risarcimento.

#### **Art.5**

##### **Cessione del Protocollo**

1. Il presente Protocollo non può essere ceduto a terzi, senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

#### **Art.6**

##### **Diritti di proprietà intellettuale**

1. Ciascuna Parte può liberamente disporre, per le finalità pubblicistiche di rispettiva competenza, delle conoscenze che deriveranno dalla gestione della stazione di prova.
2. Ciascuna Parte, previo consenso dell'altra, può, altresì, utilizzare le predette conoscenze per pubblicazioni scientifiche o su riviste di settore.

#### **Art.7**

##### **Trattamento dei dati personali – riservatezza**

1. Laddove, nel perseguimento delle iniziative di collaborazione di cui al presente Protocollo ed ai relativi protocolli esecutivi, risultasse rilevante lo scambio ovvero il trattamento di dati inerenti persone fisiche, le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 e dalle previsioni del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 679/2018 (GDPR).
2. Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso le altre Parti o per il loro tramite e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità consentite dai rispettivi ordinamenti o previste dal presente Protocollo.
3. In ogni caso, potranno essere divulgati, in osservanza ai divieti di legge, i dati ritenuti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali che le Parti intendono perseguire in ossequio al principio di minimizzazione dei dati.
4. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire adeguate istruzioni ai rispettivi incaricati del trattamento.

### **Art.8**

#### **Legge regolatrice e Foro competente**

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti convengono che per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

### **Art.9**

#### **Referenti e comunicazioni**

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
  - per ADM: Ing.Roberto Galdi
  - per SNAM: Ing.Gaetano Mazzitelli
2. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata agli indirizzi di seguito indicati:
  - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:  
Direzione Accise - Energie e Alcoli  
Ufficio controlli Accise - Energie e Alcoli  
Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma  
pec: dir.accise@pec.adm.gov.it - e-mail: dir.accise-energiealcoli.controlli@adm.gov.it
  - Snam S.p.A.:  
Direzione Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs  
Piazza Santa Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese  
Pec: affari.regolatori@pec.snam.it
3. Le Parti possono concordare per iscritto un indirizzo differente da quello di cui al precedente comma.

### **Art.10**

#### **Disposizioni varie e finali**

1. Durante la validità del presente Protocollo, qualunque modifica allo stesso potrà essere apportata esclusivamente in forma scritta e con la sottoscrizione di entrambe le Parti.

Roma, 15 novembre 2022

ADM

Il Direttore Generale  
Marcello Minenna

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*

SNAM

L'Amministratore Delegato  
Stefano Venier

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 5, art. 6 comma 2, art. 8 comma 2.

ADM

Il Direttore Generale  
Marcello Minenna

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*

SNAM

L'Amministratore Delegato  
Stefano Venier

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*